

## Accordo sul Percorso Formativo

Il giorno 14 maggio 2002, su convocazione dell'On. Assessore destinato alla Presidenza della Regione, prot n. 1807 del 9 maggio 2002, si è svolto un incontro sindacale sul tema "definizione dei profili professionali dei dipendenti regionali del comparto".

Premesso che,

- con accordo del 29 novembre 2001 è stato chiarito e precisato il contenuto del Piano d'Azione allegato al Protocollo d'Intesa stipulato il 16.10.01 tra il Presidente della Regione, l'Assessore destinato alla Presidenza e l'Assessore al Lavoro;
- con successivo accordo del 27 febbraio 2002 è stato ulteriormente precisato il percorso formo-orientativo previsto dagli artt. 13 e 15 del C.C.R.L. del personale del comparto, recepito con D.P. Reg. n. 10/2001;

Considerato che, in ragione di obiettive motivazioni, alcuni dipendenti non potranno soddisfare alcune delle procedure previste nel percorso formo-orientativo fissato dagli accordi sopra descritti le parti convengono quanto appresso:

- nell'ipotesi in cui il dipendente, per ragioni obiettive e verificabili (ad es. malattia, mancato o tardivo recapito della convocazione), non abbia preso parte alla fase di verifica del fabbisogno formativo, lo stesso, al termine del periodo di affiancamento previsto dall'accordo del 27 febbraio u.s., dovrà frequentare "il corso di formazione generale" previsto nel citato accordo per la durata massima stabilita per la "categoria" di destinazione determinata sulla base del possesso dei requisiti previsti dal contratto.
- nell'ipotesi in cui il dipendente sia impossibilitato a prendere parte alla fase di affiancamento a causa di incarichi istituzionali esterni, di aspettativa sindacale, o mandati amministrativi presso Comuni e Province regionali o mandati parlamentari, ovvero perché svolge la propria attività lavorativa in amministrazioni diverse da quella regionale o non possa, per ragioni obiettive e verificabili, essere continuativamente presente nell'Ufficio sede di lavoro e, comunque per ragioni al dipendente non imputabili, lo stesso dovrà frequentare il "corso di formazione generale" previsto dall'accordo del 27 febbraio, per la durata risultante dalla verifica del fabbisogno formativo, integrato da una ulteriore fase teorico-pratica applicativa per la durata massima di 10 ore.
- nell'ipotesi in cui il dipendente sia stato e sia impossibilitato, per ragioni obiettive e verificabili (ad es. aspettativa per servizio militare, congedi per maternità, lunghi periodi di aspettativa), alla partecipazione ad alcuna delle fasi del percorso formo-orientativo di cui al presente accordo, all'accordo del 27 febbraio ed accordi pregressi, ai fini del mantenimento dei benefici di cui all'art. 13 e 15 del C.C.R.L. del personale del comparto, recepito con D.P. Reg. n. 10/2001, lo stesso dovrà sostenere un esame-colloquio sostitutivo di tutte le fasi precedenti, vertente sulle materie oggetto del "corso di formazione generale" previsto per la "categoria" di destinazione, finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per potere accedere ai benefici di cui agli articoli sopracitati. Per la composizione della commissione d'esame si fa riferimento all'art. 62, 3° comma, della L.r. n. 7/71.

